CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO
DI N. 2 POSIZIONI DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE
DI VII LIVELLO PROFESSIONALE DEL C.C.N.L. DEGLI E.P.R.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE
DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68.
RIFERIMENTO BANDO N. 4/2023

CRITERI VALUTAZIONE TITOLI DI MERITO
(fino a 25 punti)

La Commissione ha ritenuto esaustivi i criteri di valutazione dei titoli di merito, come espressamente previsti all'art. 6 del bando; di seguito si riporta un **estratto**:

TITOLO DI STUDIO (MASSIMO 5 PUNTI)

TIPOLOGIA TITOLO DI STUDIO	Punteggio massimo attribuibile per ciascun titolo di studio posseduto		
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale fino a un massimo di **5** punti	in sessantesimi	in centesimi	punteggio
	36	60	0
	da 37 a 41	da 61 a 69	1
	da 42 a 47	da 70 a 79	2
	da 48 a 53	da 80 a 89	3
	da 54 a 59	da 90 a 99	4
	60	100	5

EVENTUALE TITOLO DI STUDIO AGGIUNTIVO (MASSIMO 2 PUNTI)

TIPOLOGIA TITOLO DI STUDIO AGGIUNTIVO	Punteggio massimo attribuibile per ciascun titolo di studio posseduto		
diploma ITS, diploma di laurea triennale (L) o di laurea del vecchio ordinamento (DL), laurea Specialistica (LS) o laurea magistrale (LM), fino a un massimo di **2** punti. Per la valutazione dei titoli di cui alla lettera b) la laurea triennale non verrà valutata nel caso in cui il candidato dichiari il possesso di una laurea specialistica o una laurea magistrale, in quanto considerata propedeutica al conseguimento di quest'ultima.	**ITS**	**L**	**DL – LS - LM**
	0,5	1	2

ATTIVITA' LAVORATIVA (MASSIMO 18 PUNTI)

Sarà valutata la durata dell'attività lavorativa **post diploma**, con tutte le tipologie contrattuali come ad esempio: rapporto di lavoro dipendente, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoro interinale/somministrazione di lavoro, stage o tirocini presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro privati, **purché pertinente alle attività indicate all'articolo 1, nella misura di 2 punti per ogni anno** (o frazione di anno superiore a sei mesi) e fino a un massimo di **18 punti**. Non si dà luogo a valutazione dei periodi di attività lavorativa ritenuta non pertinente con quella prevista per i posti a selezione.

Trieste, 21 giugno 2024